



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Sanremo**

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – e-mail: ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 24/2019

INTERDIZIONE TRANSITI DIGA SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI BORDIGHERA

Località: Porto di Bordighera

Da: data di emissione del provvedimento
a termine lavori

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo:

- VISTA** la relazione tecnica a firma dell' Ing. Angelo ZACCHIA, incaricato della progettazione delle opere volte alla messa in sicurezza della viabilità portuale sottostante la diga sopraflutto del porto di Bordighera, redatta a seguito di sopralluoghi effettuati in data 22.03.2019;
- PRESO ATTO** che la viabilità, sottostante la diga sopraflutto nel porto di Bordighera, è caratterizzata anche da traffico in entrata di mezzi pesanti aventi massa superiore a 3,5 tonnellate così come definiti dall'art. 47 Codice della Strada comma 2 - lettera "c";
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, l'articolo 6 comma 7, nonché l'articolo 12, comma 3, lettera f) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e *ss.mm.ii.*;
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 590951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995;
- CONSIDERATA** la necessità di prevedere il divieto di transito in ingresso ai mezzi di categoria N 2 o superiori fino al ripristino e messa in sicurezza delle fondamenta della diga sopraflutto del porto di Bordighera;
- VISTA** Il Regolamento di Sicurezza e Servizi Marittimi del Porto di Bordighera approvato con ordinanza n°32/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo in data 25.05.2009;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** necessario adottare il presente provvedimento volto alla disciplina della viabilità sul sedime stradale nel porto di Bordighera al fine di garantire la sicurezza della viabilità;

RENDENOTO

che a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino ad avvenuto e comprovato ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, in ambito portuale, nella zona sottostante la diga sopraflutto nel porto di Bordighera, è fatto del divieto di transito/ingresso a mezzi pesanti di categoria N2 o superiori e comunque aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate e, pertanto,

ORDINA:

Articolo 1 Prescrizione relativa alla circolazione stradale

A decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino ad avvenuto e comprovato ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, in ambito portuale, nella zona sottostante la diga sopraflutto nel porto di Bordighera, è fatto del divieto di transito/ingresso a mezzi pesanti di categoria N2 o superiori e comunque aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Articolo 2 Obbligo di segnalazioni

Il Comune di Bordighera, in qualità di concessionario, dovrà provvedere all'installazione di idonea segnaletica verticale, ben visibile anche in orario notturno, ai sensi del vigente *Nuovo Codice della Strada*, nonché vigilare affinché quest'ultima permanga in sito, provvedendo all'immediata risistemazione della stessa qualora divelta o rimossa per qualunque causa.

Articolo 3 Norme Sanzionatorie

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo e ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed, ove previsto, con rimozione forzata dei veicoli. Saranno altresì ritenuti responsabili dei danni a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Articolo 4 Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'albo di questo Ufficio e della Delegazione di Spiaggia di Bordighera;
- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>;
- trasmissione alla Delegazione di Spiaggia di Bordighera, al Comune di Bordighera, alle pubbliche amministrazioni interessate, alle locali Forze dell'Ordine;
- divulgazione ai mezzi di informazione.-

Sanremo, 23 maggio 2019

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giorgio Domenico COPPOLA

